

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2051}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ZANONE

Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati
da 630 a 400

Presentata il 18 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 56 della Costituzione fissava in origine il numero dei deputati in ragione di uno ogni ottantamila abitanti. Senza le successive modifiche la Camera dei deputati avrebbe oggi settecento membri. Si ritiene invece dai più che anche gli attuali seicentotrenta deputati costituiscano, pure in rapporto ai parlamenti delle maggiori nazioni occidentali, una assemblea troppo numerosa, e che ad una significativa riduzione del loro numero debba procedersi nel quadro delle riforme istituzionali ed elettorali in via di preparazione.

In parallelo alla presente proposta di legge costituzionale, ho presentato una

proposta di legge ordinaria per modificare il sistema elettorale della Camera dei deputati e disciplinare la campagna elettorale (atto Camera n. 2052).

Il sistema che propongo è impostato su collegi uninominali in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, e pertanto richiede la previa riconsiderazione del numero dei deputati.

Con la presente proposta di legge costituzionale propongo pertanto la riduzione dei deputati da seicentotrenta a quattrocento; numero che, pur nella previsione di un ulteriore decentramento regionale, appare il minimo necessario perché la Camera dei deputati possa far fronte alle proprie molteplici funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto in collegi uninominali individuati ai sensi del quarto comma.

I deputati sono quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali si effettua in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, in modo che lo scostamento della popolazione fra i diversi collegi non superi il 20 per cento ».